

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4648

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

e dal Ministro della giustizia

(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2000

—————

Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presentazione alle Camere del presente disegno di legge il Governo intende favorire la rapida approvazione della nuova disciplina in tema di limiti di età dei genitori ritenuti idonei all'adozione, sia nazionale che internazionale.

Come noto, la profonda esigenza di intervenire nella materia e di rivedere l'attuale disciplina prevista dall'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è da tempo avvertita dall'opinione pubblica, dagli operatori sociali e del diritto che intervengono nel settore e dalle forze politiche, come dimostrato dalla presentazione alle Camere di vari disegni di legge di riforma complessiva della normativa in tema di adozione (si vedano gli atti Senato nn. 130-*bis*, 160-*bis*, 1697-*bis*, 852, 1895, 3128 e 3228), attualmente compendiate nel testo unificato elaborato dalla Commissione speciale in materia di infanzia del Senato e all'esame della stessa.

Il limite dei quaranta anni di differenza tra adottante e adottato previsto dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 risulta infatti anacronistico, alla luce dei mutamenti della popolazione, della società civile e del costume, dai quali emergono tendenze di lungo periodo connesse all'allungamento delle aspettative di vita, alle scelte di contrarre matrimonio e di filiazione in età relativamente matura.

Questa evoluzione conferma la necessità di riformare la disciplina vigente, sia per accrescere la tutela dei minori e assicurare per quanto possibile la loro crescita in un ambito familiare stabile, sia per riequilibrare la posizione dei genitori adottivi a fronte dell'evoluzione delle scelte di filiazione naturale.

D'altro canto l'ordinamento richiede da tempo l'adeguamento alle nuove esigenze della società, come evidentemente segnalato dalle ripetute ed univoche pronunce di inco-

stituzionalità adottate dalla Corte costituzionale, che richiamandosi a varie convenzioni internazionali e al dettato costituzionale che garantiscono la tutela del superiore interesse del minore, ha introdotto la possibilità di deroghe al divario di età legislativamente previsto, sia minimo che massimo, e anche in riferimento all'adozione internazionale (si vedano le sentenze nn. 14/1990, 148/1992, 303/1996, 349/1998, 283/1999).

In presenza di queste evenienze il Governo avverte come improcrastinabile l'esigenza di sottoporre all'esame delle Camere il disegno di legge allegato, che recepisce in larga parte il testo dell'articolo 7 del citato testo unificato all'attenzione del Senato, e sul quale si registra il pressoché unanime consenso delle forze politiche, per favorirne la rapida approvazione, laddove il consenso sulle norme previste dall'intero testo unificato risulta maggiormente problematico in virtù del suo oggetto, che comprende la riforma generale della disciplina dell'adozione.

Il disegno di legge si compone di un articolo unico, che sostituisce l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, al cui comma 1 si arricchisce il semplice requisito dell'idoneità introducendo quello della idoneità affettiva, superando l'asetticità dell'attuale formulazione in riferimento a un requisito che la prassi evidenzia come fondamentale per il buon fine dell'adozione.

Il comma 2 dell'articolo 6 contiene la modifica del limite massimo di età tra adottanti e adottando, elevandolo da quaranta a quarantacinque anni.

Il comma 3, in armonia con i principi affermati dalla Corte costituzionale, prevede la possibilità di derogare ai limiti suddetti, previa valutazione da parte del tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della ca-

pacità di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Al comma 4 si introduce il criterio preferenziale a favore di coloro che hanno adot-

tato, o hanno ottenuto in affidamento preadottivo fratello o sorella anche unilaterali del minore che si intende adottare. Anche tale disposizione è finalizzata a favorire la presenza dei fratelli nella famiglia adottiva e ad evitare inconvenienti emergenti dalla prassi delle adozioni.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Il disegno di legge non presenta aspetti di particolare rilievo dal punto di vista dell'impatto della regolamentazione.

Il provvedimento, in sostanza, estende la platea dei soggetti che possono richiedere al tribunale per i minorenni di ricevere in adozione un minore, in quanto prevede l'innalzamento dell'età massima di differenza tra l'adottante e l'adottando e l'ulteriore deroga da parte del tribunale per i minorenni, previo accertamento, della sussistenza dei requisiti (tre anni di matrimonio, idoneità affettiva e capacità di educare, istruire e mantenere), qualora dalla eventuale mancata adozione possa derivare un grave danno al minore.

Il risultato atteso è quello della estensione del numero dei minori adottati.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge novella l'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo l'estensione dei soggetti adottanti in quanto innalza a 45 il limite dei 40 anni di differenza di età tra adottante e adottando, previsto dalla disposizione vigente.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, né con le competenze regionali e non determina rilegificazioni.

L'intervento normativo è necessario rispetto ad altre eventuali opzioni, attesa la esigenza di sottoporre la singola disposizione all'esame del Parlamento, per ottenere la rapida approvazione.

L'elevazione dei limiti di età trova il suo fondamento nella giurisprudenza costituzionale. In particolare la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 6 così come sostituito dal presente disegno di legge, si conforma a quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale che, da tempo, ha rilevato la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 nella parte in cui non consentiva di disporre l'adozione, se l'età dei coniugi adottanti superi di oltre 40 anni l'età dell'adottando se dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. (Sentenze 1° aprile 1992, n. 148; 24 luglio 1996, n. 303; 9 ottobre 1998, n. 349; 9 luglio 1999, n. 283).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1.* L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere derogati, previo accertamento, da parte del tribunale per i minorenni dei requisiti di cui al comma 1, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o l'aver ottenuto in affidamento preadottivo fratello o sorella, anche unilaterali, del minore di cui si richiede l'adozione».

